

Così la nuova disciplina

La sintesi della delibera n. 15915 adottata dalla Consob il 3 maggio 2007

PRODOTTI FINANZIARI

Introdotta l'obbligo di compilazione del prospetto informativo per l'offerta di prodotti assicurativi a contenuto finanziario

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Adottato il modello con cui gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rendono l'attestazione dei bilanci

REVISIONE CONTABILE

Aggiornate le disposizioni di carattere generale per le società incaricate della revisione contabile e quelle sul regime delle incompatibilità

INFORMAZIONI AL MERCATO

Gli emittenti strumenti finanziari, almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea ordinaria convocata per deliberare sui piani di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, devono redigere un documento informativo

CODICI DI COMPORTAMENTO

Le società con azioni quotate devono pubblicare annualmente una relazione sull'adesione a codici di comportamento e sull'osservanza degli impegni conseguenti; le associazioni di categoria devono inoltre trasmettere alla Consob informazioni relative ai codici promossi

CONTROLLO INFORMAZIONI AL PUBBLICO

La Consob deve effettuare, su base campionaria, il controllo sull'informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici da emittenti quotati

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Riscritto interamente il titolo relativo agli organi di amministrazione e controllo. Tra l'altro sono state modificate le quote di partecipazione ai fini della presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Cda e la disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo

Quotate. Entro il 30 giugno 2008 gli organi di controllo devono essere in regola

Incompatibilità a punti per la governance

In «Gazzetta» le modifiche della Consob sugli emittenti

Andrea Maria Candidi

Alla fine prevale l'incompatibilità a punti per i componenti degli organi di controllo delle quotate. E per adeguarsi alle disposizioni adottate dalla Consob, alle società è assegnato poco più di un anno di tempo: l'ultima data utile per risolvere i conflitti di interesse dei propri amministratori è infatti fissata al 30 giugno 2008.

Con le modifiche al regolamento emittenti approvate il 3 maggio, l'Authority (delibera n. 15915) ha dunque individuato il meccanismo da seguire per mettere un freno al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo delle società quotate, cioè dei membri del collegio dei sindaci, del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione. E aggiunge un'altra tappa al percorso di attuazione del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58/1998) che, con l'articolo 148-bis introdotto dalla legge 262/2005, aveva affidato proprio alla Consob tale specifico compito.

La soluzione individuata prevede due tetti: il primo, che fissa a cinque il numero massimo di cariche quale componente dell'organo di controllo di so-

cietà emittenti che possono essere ricoperte contemporaneamente e, il secondo, che limita il cumulo di altri incarichi di amministrazione a chi fa già parte di un organo di controllo.

In quest'ultimo caso, il comma 2 del nuovo articolo 144-terdecies del regolamento Consob prevede infatti che «il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo... nel limite massimo pari a sei punti risultanti dall'applicazione del modello di calcolo» allegato al provvedimento dell'Authority

I numeri

5 Organo di controllo
Non può assumere la carica di componente dell'organo di controllo chi ricopre la medesima carica in cinque emittenti (regolamento Emittenti, articolo 144-terdecies, comma 1)

6 Punteggio massimo
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo nel limite massimo pari a sei punti risultanti dall'applicazione del modello di calcolo elaborato dalla Consob (regolamento Emittenti, articolo 144-terdecies, comma 2)

(si confronti il prospetto riportato qui a lato).

La Consob ha dunque corretto il tiro rispetto alla bozza che era circolata e che era stata oggetto di consultazioni da parte delle associazioni di categoria. Una proposta che aveva fatto emergere alcuni punti critici, in particolare perché, a giudizio degli interpellati, non teneva in debito conto le differenze di "peso" tra le varie figure di amministratore.

Oggi tali dubbi sembrano essere stati fugati dal meccanismo approvato dalla Consob, che ha quindi fatto tesoro dell'esito delle consultazioni, perché fa proprio del "peso" delle varie figure in gioco l'elemento determinante per calcolare il momento in cui scatta l'incompatibilità, aumentando la flessibilità del sistema.

Il modello assegna infatti un coefficiente diverso per ogni tipo di incarico all'interno dello stesso tipo di società e pesi diversi alla stessa carica sulla base invece delle dimensioni. Le uniche realtà presso cui le cariche non incidono sul regime di incompatibilità sono le società definite piccole in base ai criteri indicati dall'articolo 2435-bis del Codice civile, vale a dire le società tenute a redigere il bilancio in forma abbreviata.

Lo stesso modello per effettuare i calcoli è anche quello che deve essere utilizzato per fotografare, il 30 giugno di ogni anno, l'assetto della governance societaria e che poi, entro i successivi 15 giorni, deve essere inviato alla Consob. Ciascun componente dell'organo di con-

trollo deve infatti informare l'Authority della tipologia di incarico e della categoria di società presso cui questo è ricoperto. E se supera i limiti previsti ha 90 giorni di tempo per rassegnare le dimissioni da uno o più incarichi e liberarsi così dalle maglie dell'incompatibilità. Entro cinque giorni, a partire dalla data delle dimissioni, devono comunque essere indicati gli incarichi che sono stati lasciati.

In ogni caso, la disciplina così ridisegnata, meno rigida di quella che si andava profilando, può essere resa più restrittiva dalle stesse emittenti. Le modifiche al regolamento, infatti, consentono alle singole società di introdurre, attraverso adeguati interventi sugli statuti, nuovi e più penalizzanti limiti rispetto a quelli stabiliti dalla Consob. Che diventano così il livello "minimo" di salvaguardia dal conflitto di interessi degli organismi di governance.

Quanto al momento in cui scatta l'obbligo di adeguarsi alle nuove regole dell'Authority, la delibera, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio, contiene una serie di norme transitorie compresa quella riguardante la disciplina dei limiti del cumulo di incarichi. In particolare, è previsto che i componenti degli organi di controllo degli emittenti si adeguino alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2008.

www.ilsole24ore.com/norme
Il Regolamento emittenti della Consob aggiornato con le ultime modifiche

Come verificare la propria posizione

Il fac simile del modello Consob per calcolare il cumulo degli incarichi

Tipologia di incarico per categoria di società	Peso	Num. di incarichi	Punteggio
Emittenti			
Componente di organo di controllo (1)		1	
Amministratore con deleghe gestionali		2	
Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo		1	
Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo		0,75	
Società di interesse pubblico			
Componente di organo di controllo		0,75	
Componente di organo di controllo in controllata		0,45	
Amministratore con deleghe gestionali		2	
Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo		0,75	
Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo		0,6	
Società non quotate e non diffuse (2)			
Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile		0,6	
Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata		0,36	
Grande - Componente di organo di controllo		0,4	
Grande - Componente di organo di controllo in controllata		0,24	
Grande - Amministratore con deleghe gestionali		1	
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo		0,4	
Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo		0,3	
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile		0,4	
Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata		0,2	
Media - Componente di organo di controllo o amministratore		0,2	
Media - Componente di organo di controllo in controllata		0,1	
Piccola - Componente di organo di controllo o amministratore		Esente dal calcolo	
			— (3)

Nota: (1) Limite numero incarichi ≤ 5; (2) Società grandi: > 250 dipendenti ovvero > 50 milioni di euro di ricavi e > 43 milioni di euro di attivo; Società medie: ≤ 250 dipendenti e ≤ 50 milioni di euro di ricavi ovvero ≤ 43 milioni di euro di attivo; Società piccole: limiti previsti dall'articolo 2435-bis del Codice civile; (3) Limite punteggio ≤ 6. Per "Peso" s'intende il valore del singolo incarico, individuato tenendo conto dell'impegno, in termini temporali, richiesto in funzione della tipologia dell'incarico e delle caratteristiche della società nella quale lo stesso è ricoperto. Il peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell'organo di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40% per le società di interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società medie, rispetto al peso attribuito a una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti. Fonte: Consob

Fissate le quote che portano al «board»

Angelo Busani

Dopo le modifiche apportate al Tuf (il Testo unico della finanza, Dlgs 58/98) dalla «legge sul risparmio» (legge 262/2005 e Dlgs 303/2005) la materia dell'elezione del consiglio di amministrazione nelle società quotate, è così regolata dall'articolo 147-ter del Tuf:

a) lo statuto deve prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati;

b) lo statuto deve determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dal regolamento Consob;

c) le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto;

IL CRITERIO

Salva l'eventuale minore percentuale richiesta dagli statuti, la delibera dell'Authority stabilisce i parametri base

LA TUTELA

Per le cooperative il tetto è allo 0,5% del capitale, ma è assicurata la rappresentanza anche a un numero minimo di soci

d) lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse;

e) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

f) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati

o da associazioni di categoria.

Come detto, lo statuto deve determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dal regolamento Consob.

Il regolamento Consob in questione è il n. 1971 (come innovato dalla deliberazione Consob n. 15915 del 3 maggio 2007), il cui articolo 144-ter dispone che, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione deve essere pari:

a) allo 0,5 per cento del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di 20 miliardi di euro;

b) all'1 per cento del capitale sociale per le società a capitalizzazione compresa tra 5 e 20 miliardi di euro;

c) all'1,5 per cento del capitale sociale per la capitalizzazione compresa tra 2 miliardi e 500 milioni e 5 miliardi di euro;

d) al 2 per cento del capitale sociale per le società a capitalizzazione compresa tra 1 miliardo e 2 miliardi e 500 milioni di euro;

e) al 2,5 per cento del capitale sociale se la capitalizzazione è compresa tra 500 milioni e 1 miliardo di euro.

Peraltro, fatta sempre salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5 per cento del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato non oltrepassa 500 milioni di euro se, alla data di chiusura dell'esercizio, il flottante sia superiore al 25 per cento e non vi siano un socio o più soci aderenti a un patto sociale che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno a oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. Se queste condizioni non ricorrono, la quota di partecipazione è pari al 2,5 per cento del capitale sociale.

Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto. Tuttavia, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche a un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Contabilità. Regime più rigido

Per i revisori test indipendenza

Giovanni Negri

Una decisa rivisitazione delle cause di incompatibilità per i revisori. Le modifiche condotte da Consob al Regolamento emittenti mettono mano alla disciplina degli incarichi e, soprattutto, alle ragioni che possono compromettere l'indipendenza dei controllori. Già le modifiche alla legge sul risparmio avevano determinato una durata massima dell'incarico a 9 anni, non rinnovabile prima che ne siano trascorsi 3, ma ora la nuova versione del Regolamento tocca punti cruciali come la disciplina del conferimento d'ufficio, il corrispettivo delle società di revisione (si chiarisce, per esempio, che non può essere collegato al risultato o ad altri servizi tra revisore e società "verificata"), la documentazione da inviare alla Consob e il deposito della stessa nel Registro imprese.

Ma il Regolamento si sofferma soprattutto sulle diverse situazioni di incompatibilità, individuando nel dettaglio le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti e anche dei servizi e delle attività, non collegati direttamente alla revisione, che possono però compromettere l'autonomia di chi è chia-

mato al controllo contabile. Tocca così alle società di revisione dotarsi di procedure idonee a prevenire oppure a rilevare tempestivamente i casi di incompatibilità; sull'istituzione e funzionamento di queste procedure, osserva il Regolamento, dovrà essere reso possibile un controllo di qualità.

Nel dettaglio, nell'elenco, finiscono aspetti come gli «interessi finanziari» e le «relazioni d'affari» con la società che ha conferito l'incarico da parte della società di revisione stessa e di chi appartiene al gruppo di revisione o alla catena di comando. Ma le figure che possono diventare incompatibili possono essere anche quelle dei soci e degli amministratori che lavorano a stretto contatto con chi è incaricato della revisione oppure anche gli stretti familiari. Quanto alla definizione di interesse finanziario, il Regolamento precisa che è un interesse, detenuto anche attraverso altri, che permette il controllo su strumenti finanziari come azioni, obbligazioni o derivati. Nella nozione di relazione d'affari rientrano poi tutti quei rapporti che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria. Il docu-

mento emittenti puntualizza però che non rientrano però tra i casi sospetti le relazioni d'affari disciplinate dalle condizioni di mercato normalmente praticate e quelle con estranei che non hanno un peso economico tale da instaurare una relazione di dipendenza.

Il Regolamento si occupa anche di precisare alcune situazioni dalla definizione più scivolosa. È il caso del condizionamento sulle decisioni della società di revisione che si verifica senz'altro nel caso di partecipazione al capitale del revisore da parte di chi ha conferito l'incarico o di chi lo controlla o ancora nel caso della titolarità da parte dei soggetti apicali della società oggetto di verifica contabile di posizioni che permettano di influenzare i processi decisionali del revisore.

Rientrano infine tra i casi che vanno segnalati immediatamente a Consob i rapporti di lavoro autonomo e subordinato tra società di revisione ed ente verificato, la consulenza legale (che si concretizza nei poteri di rappresentanza o anche solo nell'assistenza legale nell'ambito di controvverse) e l'investitura a cariche sociali. Quanto a queste ultime, a rilevare è la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo non solo nei confronti della società che ha conferito l'incarico, ma anche di quelle in cui questa detiene una quota almeno pari al 20% dei diritti di voto.

Collegio. Non è previsto un quorum di voti

Sindaci, garanzia di minoranza

Dopo le modifiche apportate dalla legge sul risparmio 262/2005 e dal decreto integrativo 303/2006, l'articolo 148 del Tuf stabilisce che:

a) un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto (secondo le modalità disposte da un apposito regolamento Consob) da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

b) il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

La Consob ha poi disciplinato la materia innovando (con la deliberazione n. 15915 del 3 maggio 2007) il proprio regolamento n. 1971, il cui articolo 144-sexies stabilisce quanto segue:

a) l'elezione del sindaco di minoranza deve essere contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo;

b) ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale;

c) lo statuto della società quotata può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una

quota di partecipazione non superiore a quella stabilita per la presentazione delle liste per l'elezione dei componenti l'organo amministrativo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e devono essere corredate:

I cardini

L'elezione
Il sindaco di minoranza deve essere eletto insieme agli altri componenti

La lista
Ogni socio può presentare una lista per la nomina del collegio sindacale

Il requisito
Lo statuto può prevedere che il socio che presenta una lista sia titolare una quota di partecipazione non superiore a quella stabilita per la presentazione delle liste per l'elezione del Cda

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento tra essi e i soci di maggioranza;

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.

Lo statuto non può prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire.

Risulta dunque eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci di minoranza; ed è eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti destinati a sostituire il componente di minoranza che eventualmente cessi dall'incarico, individuati tra gli altri candidati della lista dalla quale proviene il candidato eletto o fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

A. Bu.

Comunicazioni. Al mercato

Operazione liste trasparenti

Il regolamento emittenti (come innovato dalla delibera Consob 15915/07) si occupa anche del flusso delle informazioni da fornire al mercato in occasione delle assemblee di nomina degli organi di amministrazione e controllo.

L'articolo 144-septies stabilisce innanzitutto che la Consob deve pubblicare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati

ALLA LUCE DEL SOLE

Una serie di adempimenti per soddisfare le esigenze della corretta informazione relativa alle operazioni e alle procedure di nomina

per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo. La stessa norma stabilisce inoltre che nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo deve essere indicata la quota di partecipazione occorrente per la presentazione delle liste da parte dei soci.

È poi disposto (articolo

144-octies del regolamento) che le società quotate almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, devono mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, le liste dei candidati depositate dai soci e corredate (per quel che concerne i candidati alla carica di amministratore): 1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; 2) della dichiarazione dei candidati circa il possesso dei requisiti di indipendenza; 3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Una volta avvenuta l'elezione, infine, le società (articolo 144-novies) devono informare il pubblico dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (indicando: a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto; b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

A. Bu.